UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
ANCST – LEGACOOP

FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL
della Provincia di Savona

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

INTEGRATIVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
8 GENNAIO 2002

3 DICEMBRE 2003

Il giorno 3 dicembre 2003 presso la sede dell'Unione Industriali della Provincia di Savona

Tra:

gli Istituti di Vigilanza "SAFE S.p.A. FILIALE DI SAVONA MONDIALPOL SAFE", "VIGILI DELL'ORDINE" S.r.l. e "COOPSERVICE" rappresentati dai Sigg. Riccardo Alberto Casella, D.ssa Nadia Arena, Dr. Carlo Alberto Mattioli, Ing. Edoardo Caccia e Sig. Gianluigi Granero,

- l'Unione Industriali della Provincia di Savona in persona del Dr. Claudio Banci,
- l'ANIVP in persona del Dr. Giuseppe Savio,
- l'ANCST – LEGACOOP in persona del Dr. Paolo Ferrari,

e

- FILCAMS – CGIL in persona del proprio Segretario Sig. Alberto Lazzari
- FISASCAT – CISL in persona dei propri Segretari Sigg.ri Amelio Custodi e Simone Pesce
- UILTUCS – UIL in persona del proprio Segretario Sig. Fabio Scapinelli
- La RSU/RSA sui suddetti Istituti di Vigilanza nelle persone dei Sigg. Bruno De Alessandri, Giuseppe De Rosa, Daniele De Lucia, Giacomo Cuvato, Arturo Pattarino, Franco Zunino

visti

- Il CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata 8/1/2002;
- Il Contratto Collettivo provinciale integrativo del 17 febbraio 1994,

si è stipulato

l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale Integrativo 17/2/94, che annulla e sostituisce, limitatamente alle parti incompatibili, qualsiasi disposizione derivante dai precedenti contratti integrativi territoriali e li integra per le materie non precedentemente disciplinate.

Il testo del Contratto Collettivo Integrativo al CCNL per la Provincia di Savona, integrato dalla normativa di cui al citato accordo di rinnovo 3/12/03 viene approvato nella nuova formulazione allegata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Safe S.p.A. – Filiale di Savona Mondialpol Safe
Vigili dell'Ordine
Coopservice
Unione Industriali della Provincia di Savona
R.S.U. – R.S.A. degli Istituti di Vigilanza
Federazioni Provinciali UIL UILTUCS – CISL
FISASCAT – CGIL FILCAMS

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE
3/12/2003
AL C.C.N.L. 8/1/2002

Art. 1

Il presente accordo Integrativo Provinciale del C.C.N.L. sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Integrativi Provinciali, accordi speciali, usi e consuetudini locali, fatte salve le condizioni di miglior favore comunque acquisite.

Art. 2
Diritti d'informazione

La parti convengono che le mutevoli condizioni di mercato in un settore soggetto a subire condizionamenti che provengono dalle diverse esigenze dell'utenza rendono necessario definire una regolamentazione per quanto attiene le relazioni sindacali al fine di meglio esercitare il diritto/dovere di informazione. Conseguentemente si terranno incontri semestrali a livello aziendale tra Direzioni e RSU/RSA e annuali a livello territoriale.

Premesso che il tema della ottimizzazione degli organici e del turnover potrà essere oggetto di informazione a livello territoriale, le parti convengono che in caso di ricorso per le assunzioni al contratto di apprendistato e/o di inserimento venga data la necessaria informazione alle OO.SS dei Lavoratori.

Art. 3
Osservatorio Provinciale di Settore

Allo scopo di perseguire gli obiettivi individuati nella premessa del CCNL 8 gennaio 2002 le parti, nel confermare la comune volontà volta ad un rafforzamento delle relazioni sindacali e allo sviluppo di confronti corretti e costruttivi, convengono di istruire a livello territoriale l'Osservatorio Provinciale di Settore avente come

obiettivi prioritari quelli di raccogliere tutti gli elementi utili per un'approfondita conoscenza del settore della vigilanza privata anche al fine di poter definire a livello provinciale linee comuni che interessino le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore stesso.

L'Osservatorio è composto da:

- un funzionario dell'Unione Industriali della Provincia di Savona;
- un funzionario della Lega delle Cooperative;
- un funzionario per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente Accordo;
- un funzionario in rappresentanza di ciascuna Azienda.

L'Osservatorio raccoglie i dati disponibili riferiti ai costi della manodopera, alle tariffe prefettizie nonché alle regolamentazioni in atto e, sulla base di tali elementi definisce, in appositi incontri da tenersi, di norma, presso l'Unione Industriali della Provincia di Savona, linee guida omogenee a livello territoriale al fine di meglio conoscere le problematiche locali della vigilanza privata e di evidenziare eventuali situazioni anomale.

Articolo 4
Permessi sindacali

A tutti i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali aziendali (R.S.U/R.S.A), nei giorni in cui si assenteranno dal lavoro a causa di permessi sindacali, sarà comunque riconosciuta l'indennità speciale prevista dall'art. 13 per ogni giorno di presenza.

Articolo 5
Cambi d'appalto

Visto l'art. 26 del vigente C.C.N.L., le parti convengono che, in caso di cambio d'appalto o comunque di affidamento del servizio che comporti

ripercussioni occupazionali su uno o più degli Istituti coinvolti, l'azienda cessante, ove possibile nei 20 giorni antecedenti, ne darà preventiva e tempestiva comunicazione alle R.S.U./R.S.A. ed alle Segreterie territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.

Su specifica richiesta ad iniziativa delle citate OO.SS. territoriali, prima della scadenza del contratto d'appalto, si terrà un incontro fra l'azienda cessante, l'azienda aggiudicataria, le OO.SS. territoriali e l'Associazione datoriale interessata, e, qualora le parti lo ritengano necessario, con la partecipazione di un rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro.

Nelle more della convocazione dell'incontro e fino all'esito della procedura di consultazione, l'azienda cessante si asterrà dal procedere a licenziamenti connessi all'esubero di personale dovuto alla perdita dell'appalto, mentre l'azienda aggiudicataria si asterrà dal procedere ad assunzioni per fare fronte al maggior fabbisogno di manodopera dovuto all'aggiudicazione dell'appalto o dell'affidamento stesso. In ogni caso la procedura di consultazione prevista dal presente articolo dovrà essere espletata entro il termine di cessazione dell'appalto o dell'affidamento. Qualora la stessa non dovesse esaurirsi entro lo spirare di detto termine, l'azienda cessante e l'azienda subentrante riacquistano la propria facoltà di licenziare ed assumere e la procedura si considera comunque conclusa.

Nel corso dell'incontro le Parti, tenuto conto delle esigenze e delle priorità manifestate dal committente, valuteranno le conseguenze sul piano sociale e ricercheranno le soluzioni più idonee al fine di garantire l'occupazione.

Articolo 6
Priorità nell'assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori assunti con contratto a termine

Le Parti, visto il D.Lgs. 368 del 2001, nel comune intento di agevolare il consolidamento di rapporti

originariamente instaurati per un tempo determinato, concordano di istituire, con le modalità di cui ai seguenti commi, un diritto di priorità nell'assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori che prestino o abbiano prestato attività con contratto di lavoro a termine.

Detta prelazione potrà essere fatta valere unicamente dai lavoratori interessati che prestino o abbiano prestato attività nelle medesime mansioni qualora l'azienda decida di procedere ad una o più assunzioni a tempo indeterminato. In questa ipotesi l'azienda darà preventiva comunicazione alla R.S.U./R.S.A. delle nuove opportunità occupazionali caratterizzate dal requisito della stabilità dell'impiego.

Il diritto, il cui esercizio è condizionato ad una espressa manifestazione di volontà da effettuarsi in forma scritta con raccomandata a. r. indirizzata alla direzione aziendale, è riconosciuto ai soli lavoratori il cui contratto a tempo determinato abbia una durata pari a:

- tre anni, anche raggiunti a seguito di proroga, nell'ipotesi di un unico contratto.
- 24 mesi in ipotesi di più rinnovi contrattuali successivi. In questo caso ai fini del raggiungimento della predetta durata non si computeranno i periodi temporali compresi tra due contratti a termine successivi.

La manifestazione dell'intenzione di esercitare il diritto, secondo le modalità di cui sopra, potrà essere realizzata in costanza di rapporto di lavoro a termine ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine del contratto.

Le richieste verranno soddisfatte, fatto salvo quanto indicato al 2° comma del presente articolo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Articolo 7
Congedo per lutto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 53/2000 in caso di decesso o documentate gravi infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, al lavoratore interessato sarà riconosciuto un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, ferma restando la disponibilità delle Aziende ad assicurare al dipendente colpito da lutto la possibilità di assentarsi dal lavoro sino ad un massimo di dieci giorni, che saranno scalati dalle ferie maturate.

Articolo 8
Assicurazione patente

Gli Istituti di Vigilanza della Provincia di Savona si impegnano a stipulare polizza contro il rischio di danni derivanti da fatti, avvenuti durante il servizio, che abbiano determinato da parte della Prefettura il provvedimento di sospensione della patente.

Articolo 9
Addestramento Professionale

Le tre esercitazioni al tiro della durata di due ore ciascuna, previste per tutte le guardie giurate dai Regolamenti di Pubblica Sicurezza, sono a carico dell'Istituto.

Il numero di colpi da sparare è di 50 per ogni esercitazione.

Articolo 10
Piantonamento

Si definisce piantonamento quel servizio discontinuo di vigilanza e di attesa in cui prevale il tempo di attesa (prestazione di carattere discontinuo).

Articolo 11
Testimonianze

Le ore coincidenti con l'orario di lavoro (anche nel caso in cui l'azienda chieda di spostare il turno di lavoro), impiegate per rendere testimonianza presso le Autorità competenti, su fatti occorsi durante il servizio, verranno normalmente retribuite.

Articolo 12
Premio di risultato

Le parti convengono di istituire uno strumento di politica retributiva - Premio di Risultato - con riferimento allo spirito e alla lettera del protocollo 23 luglio 1993 e secondo quanto previsto dall'art. 10 del vigente CCNL, tale da favorire la partecipazione continua e completa del personale e che abbia come presupposto essenziale il reale riscontro di risultati verificati e misurati, tali da avere positiva ricaduta sul livello retributivo dei lavoratori.

Il Premio di Risultato è collegato e finalizzato agli obiettivi di miglioramento dei livelli di produttività e dell'efficienza del servizio e, a tal fine, si individua nella presenza al lavoro il parametro fondamentale per la determinazione del Premio di Risultato.

Le misure di seguito individuate mirano a conseguire risultati positivi sia sul piano individuale che su quello collettivo.

Il risultato individuale viene determinato in base ai giorni di assenza individuali riferiti al singolo lavoratore.

Il risultato collettivo è, invece, determinato mediante l'utilizzo della seguente formula:

A (Totale giorni di assenza con esclusione di quelli dovuti a ferie, festività, permessi retribuiti, permessi non retribuiti, riposi, licenze, sciopero, congedi parentali, volontariato, donazione sangue e fatto traumatico superiore a 25 giorni per singolo evento)

---------- = C (giorni di assenza media di settore)

B (organico medio settore vigilanza e impiegati o settore trasporto valori o settore O.T.S.)

Il meccanismo di computo di cui al numeratore (A) della sopraindicata formula è tale anche ai fini della determinazione del premio per quanto attiene il risultato individuale.

Per organico medio di settore (B) si intende il numero annuo dei dipendenti, occupati nei distinti settori della vigilanza e impiegati o del trasporto valori o degli O.T.S. calcolato dividendo per 12 la somma dei dipendenti in forza in ciascun settore in ogni mese dell'anno di riferimento.

Nel calcolare il numero dei dipendenti in forza in ciascun mese dell'anno non è compreso il personale assunto o che abbia risolto il rapporto in corso del mese stesso nonché quello in aspettativa non retribuita ed in astensione obbligatoria e/o facoltativa per maternità.

Si precisa che la quota parte del premio imputata al risultato collettivo aziendale sarà calcolata con specifico riferimento al settore di appartenenza del lavoratore e in relazione ai risultati raggiunti in modo autonomo da ciascun settore (Vigilanza e impiegati / trasporto valori / O.T.S.) in cui è articolata l'azienda.

Si concorda che il valore C sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Il Premio di Risultato, così come precedentemente definito, ha vigenza per gli anni 2004 - 2005 - 2006

e risulta dalla somma del risultato collettivo di settore e di quello individuale calcolata mediante l'applicazione delle seguenti tabelle di riferimento:

ANNO 2004

Giorni di assenza media aziendale/individuale	Importo complessivo premio collettivo EURO)	Importo complessivo premio individuale (EURO)
0-1-2-3	126,00	234,00
4	97,00	180,00
5	87,00	162,00
6	77,00	144,00
7	68,00	126,00
8	62,00	115,00
9	58,00	108,00
10	53,00	97,00
11	49,00	90,00
12	43,00	79,00

ANNO 2005

Giorni di assenza media aziendale/individuale	Importo complessivo premio collettivo EURO)	Importo complessivo premio individuale (EURO)
0-1-2-3	133,00	247,00
4	102,00	190,00
5	92,00	171,00
6	82,00	151,00
7	72,00	133,00
8	65,00	122,00
9	61,00	114,00
10	55,00	103,00
11	51,00	96,00
12	45,00	84,00

ANNO 2006

Giorni di assenza media aziendale/individuale	Importo complessivo premio collettivo EURO)	Importo complessivo premio individuale (EURO)
0-1-2-3	140,00	260,00
4	108,00	200,00
5	97,00	180,00
6	86,00	160,00
7	76,00	140,00
8	69,00	128,00
9	64,00	120,00
10	58,00	109,00
11	54,00	100,00
12	48,00	88,00

Il Premio verrà erogato in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo rispetto a quello cui il premio stesso si riferisce; a livello aziendale si terrà nel corso dei mesi di settembre e di febbraio un incontro tra la Direzione aziendale e la RSU per effettuare un esame congiunto sui risultati raggiunti nell'anno precedente (febbraio) e sulla situazione dell'anno in corso (settembre).

Per il solo anno 2004 verrà erogata con la retribuzione del mese di marzo 2004, ai lavoratori in forza alla data odierna, una somma a titolo di anticipazione del Premio di Risultato 2004 pari 100 euro lordi; tale importo verrà posto a conguaglio / saldo sia positivo che negativo, con eventuale relativa trattenuta, a seconda dell'importo del Premio complessivo maturato da ciascun lavoratore per l'anno 2004 che avverrà al momento del pagamento del Premio e cioè con la retribuzione del mese di marzo 2005, o al momento della cessazione del rapporto di lavoro in caso di risoluzione anticipata rispetto al marzo 2005.

Al personale assunto in corso d'anno il Premio verrà corrisposto per tanti dodicesimi quanto sono i mesi interi di servizio effettivamente prestato nell'anno di riferimento.

In caso di cessazione del rapporto in corso d'anno il Premio verrà corrisposto in un'unica soluzione, unitamente alla liquidazione delle competenze di fine rapporto, per tanti dodicesimi quanto sono i mesi interi di servizio effettivamente prestato e la quota parte del premio derivante dal risultato collettivo sarà considerata, convenzionalmente, con riferimento al risultato collettivo del settore aziendale di appartenenza di ciascun lavoratore dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le parti convengono che gli importi erogati a titolo di Premio di Risultato non rappresentano base di calcolo su alcun istituto legale e contrattuale così come non comportano accantonamento alcuno in relazione alla normativa di legge sul TFR.

Le parti, inoltre, si danno atto che l'erogazione del Premio di Risultato, così come definito dal presente accordo, ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135 e si impegnano ad attuare quanto previsto dalla vigente normativa per fruire della decontribuzione.

A tale scopo il presente accordo verrà depositato presso la Direzione Provinciale del lavoro di Savona ai sensi e per gli effetti della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della legge 29 luglio 1996, n. 402, art. 3.

Articolo 13
Indennità speciali

Le indennità speciali previste dal C.C.N.L. vengono determinate nelle seguenti misure:

a) Zona notturna, Piantonamento antirapina, Scorta valori e giro banche
€ 3,31 per ogni giornata di effettiva presenza

b) Piantonamento notturno e Centro Operativo notturno
€ 2,94 per ogni giornata di effettiva presenza

c) Piantonamento diurno e Centro Operativo Diurno
€ 2,53 per ogni giornata di effettiva presenza

d) Impiegati
€ 2,53 per ogni giornata di effettiva presenza

Articolo 14
Indennità automezzo

Qualora le Aziende chiedano specificatamente ad un proprio dipendente, in via temporanea ed eccezionale, l'uso del proprio automezzo per lo svolgimento del servizio, al dipendente stesso sarà riconosciuta un'indennità chilometrica prevista dalle tabelle A.C.I., depurata dai costi fissi. Naturalmente non potrà essere riconosciuto alcun rimborso a chi, pur avendo avuto dalla propria azienda un mezzo (auto, moto, ciclomotore), preferisce svolgere il servizio con il proprio mezzo.

Articolo 15
Quota integrativa provinciale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del vigente C.C.N.L. 8/1/02, la quota integrativa territoriale (Q.U.I.T.) già fissata in Lire 52.000 (pari a Euro 26,86) dall'art. 11 del precedente Contratto Collettivo Provinciale 17/1/94, fa integralmente parte della paga base Tabellare conglobata con decorrenza 1/5/2001.

Articolo 16
Comprensori - Rimborso spese

Le parti hanno individuato la suddivisione del territorio provinciale in n.° 6 comprensori (vedi Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale).

In presenza di giustificati motivi, le Aziende hanno facoltà di trasferire i lavoratori da un comprensorio all'altro. Nel caso di spostamenti temporanei, ai lavoratori sarà riconosciuto, a far data dal 1/1/2004, un rimborso spese secondo le seguenti modalità:

a) trasferta da un comprensorio ad altro comprensorio limitrofo:
€ 4,00 giornalieri

b) trasferta da un comprensorio ad altro comprensorio non limitrofo:
€ 5,00 giornalieri

Nel caso di trasferimenti definitivi, ai lavoratori non sarà riconosciuto alcun tipo di rimborso spese.

Le Aziende, nel caso di trasferimenti definitivi da un comprensorio ad un altro, si impegnano ad informare la R.S.U./R.S.A. al più presto ed a discutere con la stessa il provvedimento entro sette giorni. Eventuali casi anomali ed eccezionali di spostamenti all'interno di un comprensorio, saranno discussi dalle Aziende con la R.S.U./R.S.A.

Articolo 17
Servizi di esazione – Indennità di cassa – Assicurazione furti e rapine

Qualore il lavoratore sia incaricato a riscuotere le quote di abbonamento alla vigilanza notturna, avrà diritto ad un'indennità di cassa pari al 3% sul totale incassato al netto di I.V.A., fatte salve le condizioni di migliore favore. Gli istituti si impegnano ad assicurare contro il furto e la rapina quei dipendenti che siano incaricati del servizio di esazione.

Articolo 18
Disposizioni di servizio

Tutti i lavoratori dovranno attenersi solo ed esclusivamente agli ordini di servizio delle Direzioni aziendali. Le Aziende provvederanno a fornire ai

lavoratori tutte le informazioni ed i compiti inerenti l'espletamento del servizio.

Articolo 19
Riposo settimanale

Nell'ambito dell'osservanza del riposo settimanale ogni mese si provvederà ad assicurare alle guardie giurate dipendenti il godimento di due permessi di conguaglio attuando un sistema misto 5+1 e 5+2. Per i quattro permessi di conguaglio mancanti si farà riferimento all'utilizzo di quattro riposi sostitutivi di quattro festività infrasettimanali conservate (Assunzione, Immacolata, Natale, S.Stefano). Il predetto sistema misto non verrà interrotto dalle ferie.

Articolo 20
Ferie

Gli Istituti si impegnano ad assicurare ai lavoratori il godimento delle ferie, nella misura minima del 8% dell'organico per tutti i mesi dell'anno, salvo casi eccezionali da verificarsi tra le parti. In ogni caso i lavoratori dovranno presentare richiesta di prenotazione delle ferie di competenza entro il 15 marzo ai fini della calendarizzazione delle stesse entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 21
Contributi Sindacali

Gli istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai lavoratori che ne facciano esplicita richiesta tramite delega debitamente sottoscritta a favore delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale.
Gli Istituti si impegnano a versare alle OO.SS. di cui sopra tramite la R.S.U./R.S.A. € 0,52 mensili per ogni dipendente e ciò allo scopo di soddisfare le esigenze di funzionalità della RSU/RSA.

Articolo 22
Equipaggiamenti

L'allegato B (equipaggiamenti) costituisce parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale.

Articolo 23
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Contratto, si fa riferimento al C.C.N.L. di categoria 8 gennaio 2002.

Articolo 24
Decorrenza e durata

Il presente Contratto avrà decorrenza 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006, salvo eventuali disposizioni di proroga e/o moratoria che dovessero essere stabilite in sede di rinnovo del C.C.N.L. di settore.

Protocollo Aggiuntivo
Trattamento Festività Nazionali – Riposi Aggiuntivi

Le parti confermano la validità e l'efficacia delle intese raggiunte in materia di gestione del trattamento delle festività nazionali lavorate in termini di riposi aggiuntivi da godersi in un momento successivo a dette festività, così come formalmente definite e concordate nello scambio di lettere datate 11/11/93 e 17/12/93 allegate al precedente Contratto Collettivo Provinciale 17/2/94 Integrativo al CCNL a firma FILCAMS-CGIL, - FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, Istituti di Vigilanza Privata.

In particolare si conferma e precisa quanto segue:

1. sarà regolarmente pagata la maggiorazione per festività lavorata;

2. il mancato godimento di una o più festività conservate dipendente da esigenze di servizio comporterà la concessione di uno o più riposi aggiuntivi sempre contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori. Analoga concessione verrà fatta qualora una di dette festività cade in periodi feriali anche individuali pur facendo salvi i diritti individuali dei lavoratori che non volessero accettare la presente disciplina;

3. nel caso che alla fine dell'anno tali riposi aggiuntivi non siano stati integralmente goduti essi saranno liquidati con la retribuzione di dicembre dell'anno di riferimento.

1. ALLEGATO A
Comprensori

Comprensorio "1"

Vado Ligure – Quiliano – Zinola – Savona – Albisola

Amato Pasquale
Anselmo Renato
Aronne Antonio
Bado Vincenzo
Baroncini Tiziano
Beardo Dario
Bellenda Giancarlo
Bonfanti Giovanni
Bonfanti Rinaldo
Borzacchiello Michele
Buoncuore Sergio
Buso Mirco
Capezio Antonio
Carlini Riccardo
Chessa Antonio
Coden Flavio
Cretella Giuseppe
Cuvato Giacomo
De Alessandri Bruno
De Rosa Giovanni
De Rosa Giuseppe
Dolcezza Romolo
Ferri Raffaele
Ferro Antonio G.
Ferro Federico
Foti Nicola
Gabutti Riccardo
Gaeta Massimo
Garsi Gianni
Gervasio Marco
Gilardoni Pier Alberto
Giubilei Enzo
Gotta Mauro
Guerrieri Roberto
Ingargiola Giacomo
Legotta Giulio
Loschi Maurizio
Malerba Massimo
Merola Pietro
Messina Vittorio
Mirelli Silvio
Neri Ennio
Nicolucci Marco
Puglia Claudio
Ricotta Giancarlo
Rivetti Fabrizio
Rizzo Guido
Rodà Antonino
Rossi Andrea
Rossi Carlo
Rosso Angelo
Russo Gianfranco
Scirocco Giovanni
Simonini Angelo
Sorrentino Carlo
Turboni Giovanni
Zunino Franco

Comprensorio "2"

Albisola – Celle Ligure – Varazze

Andreano Fabio
Biato Lino
Campagna Alessandro
Cannone Donato
Durante Angelo
Landi Christian
Mercuri Marco
Nari Valter
Obbia Giampaolo
Riemma Gerardo
Valle Mario

Comprensorio "3"

Varigotti – Noli – Spotorno – Bergeggi – Quiliano – Vado Ligure – Zinola

Anselmo Natalino
Bazzardi Maurizio
Benzo Marco
Colman Bruno
Ferrari Mario
Fiallo Antonio
Finotti Claudio
Grati Maurizio
Moretto Michele
Pasquali Andrea
Savio Mario
Torre Mauro
Tarasco Bruno

Comprensorio "4"

Loano – Pietra Ligure – Borgio – Finale Ligure - Varigotti

Bergero Paolo
Mazzei Gaetano
Pignata Mario
Rocca Luigi
Santuccione Guido

Comprensorio "5"

Laigueglia – Alassio – Albenga – Ceriale – Borghetto – Loano

Balboni Luigi
Cepollini Paolo
Genua Francesco
Introna Domenico
Luglio Louis Ivano
Monesiglio Roberto
Mongelso Fabio
Noceto Giorgio
Piraldo Angelo
Rabaglia Nicolò
Serrato Fabrizio
Savona Maurizio
Sticco Nicolino

Comprensorio "6"

Valbormida

Appice Giuseppe
Baglietto Fulvio
Berlingeri Paolo
Calissi Mirco
Furci Flavio
Garganese Paolo
Moretti Roberto
Mossa Giampaolo
Prato Giuseppe
Serratore Giovanni
Tumminello Gaetano

2. ALLEGATO B
Equipaggiamenti

L'uniforme e i mezzi di locomozione, ove necessari, saranno forniti dagli Istituti.

Nulla è dovuto dai dipendenti per essi, salvo l'obbligo di restituire il tutto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e all'atto del cambio dell'equipaggiamento stesso.

I dipendenti sono materialmente responsabili degli eventuali danni procurati all'equipaggiamento, agli apparecchi radio, agli automezzi in dotazione, per loro incuria o negligenza.

In ogni caso, l'equipaggiamento in dotazione dovrà essere usato solo nelle ore di servizio.

La Direzione degli Istituti provvederà ad emanare regolamenti per l'uso di dette attrezzature tecniche.

Si precisa che in tema di vestiario saranno sostituiti, previa riconsegna, quei capi che presentino usura maggiore rispetto ai tempi di durata minima previsti.

Gli aspetti concernenti l'esatta individuazione degli equipaggiamenti ed ogni altra questione ad essa connessa, quale ad esempio la tipologia dei capi di abbigliamento e la durata degli stessi, saranno definiti a livello aziendale.

INDICE

Premessa		pag.	1
Art. 1		pag.	3
Art. 2	Diritti d'informazione	pag.	3
Art. 3	Osservatorio Provinciale di Settore	pag.	3
Art. 4	Permessi sindacali	pag.	4
Art. 5	Cambi d'appalto	pag.	4
Art. 6	Priorita' nell'assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori assunti con contratto a termine	pag.	5
Art. 7	Congedo per lutto	pag.	7
Art. 8	Assicurazione patente	pag.	7
Art. 9	Addestramento Professionale	pag.	7
Art. 10	Piantonamento	pag.	7
Art. 11	Testimonianze	pag.	8
Art. 12	Premio di risultato	pag.	8
Art. 13	Indennità speciali	pag.	12
Art. 14	Indennità automezzo	pag.	13
Art. 15	Quota integrativa provinciale	pag.	13
Art. 16	Comprensori - Rimborso spese	pag.	13
Art. 17	Servizi di esazione – Indennità di cassa – Assicurazione furti e rapine	pag.	14
Art. 18	Disposizioni di servizio	pag.	14
Art. 19	Riposo settimanale	pag.	15
Art. 20	Ferie	pag.	15
Art. 21	Contributi Sindacali	pag.	15
Art. 22	Equipaggiamenti	pag.	16
Art. 23	Norma di rinvio	pag.	16
Art. 24	Decorrenza e durata	pag..	16
Protocollo Aggiuntivo: Trattamento Festività Nazionali – Riposi Aggiuntivi		pag.	17
ALLEGATO A - Comprensori		pag.	18
ALLEGATO B - Equipaggiamenti		pag.	22